



Il regolamento del servizio idrico integrato

Il regolamento disciplina i rapporti contrattuali fra la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) ed i singoli Utenti sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile, sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue per la loro successiva restituzione all'ambiente.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2017

Sede Legale - Corso XI Febbraio 14 - 10152 TORINO - Telefono +39 011 4645.111 - Telefax +39 011 4365.575
Capitale Sociale Nominale 345.533.761,65 - C.F. - P. IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
E-mail: info@smatorino.it - Sito Internet: www.smatorino.it

INDICE

ARTICOLO 1 - Definizioni	5
ARTICOLO 2 - Erogazioni di acqua potabile	6
ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali.....	7
ARTICOLO 4 - Durata del contratto	8
ARTICOLO 5 - Erogazioni provvisorie	8
ARTICOLO 6 - Modalità di somministrazione, numero di prese.....	9
ARTICOLO 7 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima	9
ARTICOLO 8 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni	10
ARTICOLO 9 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.....	11
ARTICOLO 10 - Obblighi dell'Utente – perdite accidentali.....	12
ARTICOLO 11 - Ispezioni e verifiche.....	12
ARTICOLO 12 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.....	13
ARTICOLO 13 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali	13
ARTICOLO 14 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi.....	14
ARTICOLO 15 - Utenze industriali.....	16
ARTICOLO 16 - Accessibilità al misuratore.....	17
ARTICOLO 17 - Manutenzione del misuratore	17
ARTICOLO 18 - Verifica del misuratore	18
ARTICOLO 19 - Verifica del livello di pressione.....	19
ARTICOLO 20 - Fatturazione	19
ARTICOLO 21- Servizio di misura.....	20
ARTICOLO 22 - Fontanelle	20
ARTICOLO 23 - Apparatì a deflusso continuo	20
ARTICOLO 24 - Corrispettivo per apparatì a deflusso continuo	20
ARTICOLO 25 - Posizionamento idranti	20
ARTICOLO 26 - Uso degli idranti, impianti antincendio e tariffe	21
ARTICOLO 27 - Manutenzione idranti e bocche antincendio	22
ARTICOLO 28 - Allacciamento alla pubblica fognatura : proprietà.....	22
ARTICOLO 29 –Evacuazione delle acque reflue	22
ARTICOLO 30 –Obbligo di allaccio.....	23
ARTICOLO 31 –Domanda di autorizzazione allacciamento in fognatura.....	23
ARTICOLO 32 –Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti in pubblica fognatura	24

ARTICOLO 33 - Controlli.....	25
ARTICOLO 34 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	25
ARTICOLO 35 - Classificazione e definizione degli scarichi.....	26
ARTICOLO 36 - Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne.....	26
ARTICOLO 37- Scarichi di acque reflue domestiche	26
ARTICOLO 38 - Scarichi di acque reflue industriali	27
ARTICOLO 39 - Scarichi di sostanze pericolose	28
ARTICOLO 40 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.....	28
ARTICOLO 41 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione	28
ARTICOLO 42 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori	30
ARTICOLO 43 - Qualificazione del personale incaricato dell'attività istruttoria per il rilascio del pareri relativi all'emissione dell'autorizzazione e delle attività di controllo	30
ARTICOLO 44 - Esecuzione dei controlli.....	30
ARTICOLO 45 - Modalità di esecuzione delle ispezioni	31
ARTICOLO 46 - Prelievo dei campioni	31
ARTICOLO 47 - Conservazione dei campioni.....	32
ARTICOLO 48 - Disposizioni operative	32
ARTICOLO 49 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi	32
ARTICOLO 50 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto.....	32
ARTICOLO 51 - Modalità e termini di pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione	33
ARTICOLO 52 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi.....	33
ARTICOLO 53 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti	33
ARTICOLO 54 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati.....	34
ARTICOLO 55 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti	34
ARTICOLO 56 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti.....	34
ARTICOLO 57 - Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti	34
ARTICOLO 58 - Responsabilità nel corso dei conferimenti	35
ARTICOLO 59 - Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane	35
ARTICOLO 60 - Provvedimenti amministrativi	36
ARTICOLO 61 - Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti.....	36
ARTICOLO 62 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza	36

ALLEGATO 1 - Regolamento utenze che scaricano le acque reflue domestiche in sistemi di raccolta individuali	37
ALLEGATO 2 - Determinazione dell'indice di priorità (I) e della frequenza degli autocontrolli	37
ALLEGATO 3 - Sezione pozzetto tipo.....	37
ALLEGATO 4 - Monitoraggio delle sostanze pericolose di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06.....	37
ALLEGATO 5 - Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste all'articolo 47 del Regolamento.....	37
ALLEGATO 6 - Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.....	37

ARTICOLO 1 - Definizioni

Nei rapporti tra SMAT e gli Utenti valgono le seguenti definizioni.

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
- **Allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura.
- **Allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.
- **Attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
- **Cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con rimozione del misuratore.
- **Codice di rintracciabilità** è il codice che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati.
- **Condizioni di fornitura** sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza e nel presente Regolamento.
- **Contratto di fornitura del servizio idrico integrato**, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e la SMAT.
- **Depurazione** è l'insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.
- **Disattivazione della fornitura** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale, ovvero su iniziativa di SMAT nei casi di morosità dell'Utente finale.
- **Fognatura bianca** è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.
- **Fognatura mista** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.
- **Fognatura nera** è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque non inquinate in un regime di fognatura separata.
- **Misuratore o gruppo di misura** è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
- **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
- **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
- **Misuratore parzialmente accessibile** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente

accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

- **Misuratore non funzionante** è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.
- **Misure** sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).
- **Punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.
- **Punto di scarico di fognatura** è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario si collega alla rete pubblica; la condotta o impianto privato di allacciamento fognario è posata su suolo privato e/o suolo pubblico.
- **Riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
- **Servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.
- **Sistema di drenaggio urbano** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
- **Subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
- **Utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
- **Voltura** è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ARTICOLO 2 - Erogazioni di acqua potabile

Le erogazioni di acqua potabile sono attivate col sistema a misuratore. Sono altresì concesse erogazioni a bocca libera per impianti di estinzione di incendi.

Le erogazioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione.

Le erogazioni sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto SMAT può vietarne l'uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti che richiedono un sollevamento supplementare dell'acqua.

Le erogazioni sono intestate di regola al proprietario dello stabile; possono eccezionalmente essere intestate al locatario o ad altro soggetto avente diritto, il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.

ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali

Per richiedere un nuovo allacciamento, o la riattivazione di una fornitura disattivata, occorre inoltrare a SMAT una richiesta di preventivo; quest'ultimo comprende le seguenti informazioni:

- corrispettivo previsto per l'esecuzione dell'allacciamento;
- documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

Il richiedente è tenuto al versamento di un corrispettivo fisso di 50 € oltre IVA di legge. In caso di accettazione del preventivo tale corrispettivo sarà recuperato sul costo di realizzazione dell'allacciamento.

In seguito al pagamento del preventivo, SMAT esegue i lavori necessari per la realizzazione dell'allacciamento.

Qualora il preventivo riguardi più punti di presa, lo stesso dovrà essere interamente corrisposto al momento dell'accettazione, anche nel caso in cui le attivazioni dei singoli punti presa vengano richieste con tempistiche differenziate.

Ad avvenuto completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento l'Utente può chiedere l'attivazione della fornitura.

In caso di richiesta di cessazione del servizio da parte del titolare del contratto di utenza, la fornitura viene disattivata, con sospensione dell'erogazione del servizio, chiusura del punto di consegna o di scarico e contestuale rimozione del misuratore con effettuazione della lettura di cessazione ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nel caso in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile agli incaricati di SMAT, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso concordando un appuntamento per effettuare la rimozione. Qualora l'Utente finale non sia in grado di garantire l'accessibilità al misuratore SMAT si riserva la possibilità di emettere una bolletta a saldo sulla base di consumi stimati o di sospendere l'emissione della bolletta a saldo fino a quando non sia possibile procedere alla rimozione stessa.

Nel caso di cessazione comunicata dal titolare - locatario, in forza dell'articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMAT da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione del servizio.

Chi subentra nella proprietà o nel regolare possesso o detenzione di uno stabile per il quale è in corso una fornitura deve attivare una pratica di voltura; la pratica comporta l'addebito di euro 30,00 oltre I.V.A. di legge a copertura delle spese amministrative nonché del deposito cauzionale se richiesto a norma dei vigenti atti deliberativi aziendali e della normativa di riferimento.

Il nuovo Utente finale è tenuto a comunicare a SMAT l'autolettura del misuratore rilevata alla data della richiesta di voltura, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'Utente finale uscente, prevarrà quella eventualmente supportata da rilievo fotografico, in assenza di fotografia SMAT provvederà ad effettuare una verifica delle letture e dei documenti a disposizione. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, SMAT ha facoltà di:

- richiedere all'Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui SMAT accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede, ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore, presenta domanda di voltura comunicando la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda e stipulando un nuovo contratto con addebito della sola imposta di bollo. SMAT invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura.

ARTICOLO 4 - Durata del contratto

Il rapporto contrattuale ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie nel tempo vigenti. È facoltà dell'Utente dare disdetta del contratto in qualunque momento, mediante richiesta debitamente sottoscritta, corredata dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza e della lettura del misuratore.

ARTICOLO 5 - Erogazioni provvisorie

Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie valgono anche per le erogazioni provvisorie, che vengono concesse da punti di attingimento sulla rete per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.

Le erogazioni provvisorie sono subordinate alle seguenti condizioni:

- durata, da computare a mesi interi, non inferiore ad un mese, né superiore a dodici mesi;
- obbligo di messa in sicurezza dell'area di attingimento con manleva di SMAT per ogni responsabilità da eventuali danni a persone, animali e/o cose;
- pagamento anticipato delle spese d'intervento e di allacciamento;
- versamento di una cauzione di euro 200,00, che verrà rimborsata al termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco e dell'accertamento dell'integrità delle installazioni di SMAT e di assenza di qualsivoglia irregolarità;
- applicazione di un consumo minimo mensile da pagare, anche se non consumato, in via anticipata secondo le tariffe in vigore, stabilito in ragione della destinazione d'uso dell'erogazione secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Tipologia	mc/mese
Manifestazioni	210
Giostre/spettacoli viaggianti	60
Circo	60 a carovana
Restauro monumenti	60
Cantiere (abbattimento polveri)	270
Cantiere (carotaggio)	100
Riempimento autobotte (spurgo fognatura - lavaggio strade)	330
Riempimento autobotte (pulizia area mercatale)	300
Riempimento autobotte (piscine private)	1 per mc vasca
Banco pesci /fiori	100
Campeggio	1 ogni 5 persone

ARTICOLO 6 - Modalità di somministrazione, numero di prese

L'acqua viene somministrata all'Utente alla saracinesca di presa, collocata in apposito pozzetto normalmente ricavato sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli addetti di SMAT possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.

Nel caso di nuovi allacciamenti o di modifica di allacciamenti esistenti è facoltà di SMAT:

- 1) applicare lo schema tipo che prevede la realizzazione con collocazione entro un pozzetto unico standard di parte dell'impianto acquedotto: saracinesca di presa, misuratore e valvola di ritegno e di parte dell'impianto privato: filtro e valvole di sezionamento e scarico oppure, in caso di particolari difficoltà realizzative
- 2) applicare lo schema tipo che prevede la collocazione dell'impianto acquedotto costituito dalla saracinesca di presa e valvola di ritegno, nel pozzetto presa e dell'impianto privato misuratore filtro e valvole di sezionamento e scarico nel pozzetto privato

Sul territorio sono stati realizzati nel tempo impianti con schemi diversi per i quali si fa comunque riferimento alle due sezioni pubblica e privata come in origine realizzate.

I termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti decorrono dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Utente ed eseguita da SMAT.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile avviene mediante la concessione di una sola presa. Ai richiedenti di nuovi allacciamenti è concessa, se richiesta, la separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento globalmente intese. Per gli allacciamenti già esistenti, occorre l'autorizzazione del titolare dell'utenza dalla quale viene richiesta la separazione.

L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione di SMAT, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

ARTICOLO 7 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima

Spetta a SMAT:

- stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del misuratore, in relazione al consumo massimo orario e massimo di periodo richiesto dall'Utente o consentito da SMAT stessa;
- scegliere il luogo per la costruzione della presa e per la collocazione del misuratore;
- determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa SMAT ritenga il misuratore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del misuratore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranò modifiche dell'impianto privato l'Utente, dietro segnalazione scritta da parte di SMAT avrà l'obbligo di eseguirle.

SMAT eroga all'Utente l'acqua potabile con dotazione corrispondente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera g della Legge n. 36/94.

In particolare, la pressione minima di fornitura della somministrazione idrica equivale a 0,5 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna (la saracinesca di presa), relativo al solaio di copertura del

piano abitabile più elevato dello stabile servito; la pressione massima è invece pari a 7 Kg/cm², corrispondente ad un carico idraulico di 70 m, riferito al punto di consegna, rapportato al piano stradale.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione al punto di consegna, ovvero lo stabile sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, oppure le modalità di funzionamento idraulico che caratterizzano la condotta dalla quale l'allacciamento idrico è derivato provochino il superamento del valore di 7 Kg/cm² della pressione massima, sono ammesse delle deroghe ed in tali casi è l'Utente a dover predisporre idoneamente il proprio impianto rispetto ai valori di pressione in eccesso o in difetto, con l'intento di ottimizzare la fruibilità del servizio idrico nell'ambito dell'utenza alimentata.

Nel caso di adozione da parte dell'Utente di un impianto di sollevamento ad autoclave, tramite il quale sopperire agli effetti di una dotazione idrica fornita ad una pressione, o con un volume di portata istantanea, inferiori a quelle attese, detta apparecchiatura dovrà corrispondere a quanto contemplato in proposito al successivo articolo 9.

Se il tenore del carico idraulico in rete è tale da doverne diminuire il valore ricorrendo ad un regolatore di pressione (riduttore) installato sull'impianto privato per contenere la pressione stessa entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, la collocazione del medesimo regolatore spetta all'Utente il quale rimane unico responsabile per eventuali danni causati alla Sua proprietà, a SMAT o a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

SMAT, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori minimi e massimi della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

ARTICOLO 8 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni

Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile, ovvero della proprietà privata, e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute da SMAT contro pagamento del corrispettivo preventivato. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva di SMAT, anche se l'Utente ha pagato l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente a SMAT e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva di SMAT, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Nel caso venga riscontrata la presenza di manufatti edili sovrastanti o attigui agli impianti di acquedotto tali da impedirne la normale gestione e manutenzione, SMAT si riserva a proprio insindacabile giudizio di costruire i medesimi impianti su altro sedime preferibilmente pubblico e realizzare una nuova presa in conformità con il presente regolamento. In questo caso rimane a carico dell'Utente la modifica dell'impianto privato fino al confine di proprietà.

Nel caso venga riscontrata la presenza di una sottorete di distribuzione su sedimi privati diversi che serve diverse UtENZE, SMAT si riserva a suo insindacabile giudizio di predisporre una condotta di distribuzione principale su sedime pubblico e realizzare nuove prese in conformità con il presente Regolamento. Anche in questo caso, rimane a carico dell'Utente la modifica dell'impianto privato fino al confine di proprietà.

ARTICOLO 9 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione

Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e della proprietà privata in generale, come la loro manutenzione, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare, valendosi, nella esecuzione di impresa di propria fiducia.

SMAT si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.

In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l'erogazione, contemporanea a tutti i piani, di almeno un rubinetto della portata di 1/10 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l'acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 7, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.

Nelle erogazioni a misuratore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile alla saracinesca di presa; in ogni modo la condotta di raccordo tra quest'ultima ed il misuratore deve sempre essere sgombra e ben visibile o, se interrata, munita di apposito controtubo di rivestimento; inoltre la condotta dell'Utente finale deve essere provvista, immediatamente dopo il misuratore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione a chiusura graduale e rubinetto di scarico dell'impianto privato.

Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture di SMAT dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola anti-ritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite da SMAT all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, con l'obbligo di tenere separate tra loro le reti rispettivamente sottese a ciascuna presa.

È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, SMAT, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporre l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di sospendere la fornitura o di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione della portata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente. È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo all'allacciamento idrico, al misuratore od alle tubazioni della rete interna.

ARTICOLO 10 - Obblighi dell'Utente – perdite accidentali

L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al proprio impianto a partire dalla saracinesca di presa compresi il misuratore e gli apparecchi relativi. Le eventuali operazioni di disgelo dell'allacciamento idrico fino alla saracinesca di presa, ove possibile, sono in genere eseguite da personale SMAT; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dalla SMAT stessa. Qualora l'Utente non rispetti gli obblighi di cui sopra, sono a suo carico le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, nonché eventuali danni provocati dalla dispersione idrica.

SMAT predispone procedure per la segnalazione di consumi anomali, anche per consentire agli Utenti la richiesta di eventuali modifiche sull'utilizzo tecnico-contrattuale del servizio. Tale attività si configura come integrativa, ma non sostitutiva, della necessaria attenzione che l'Utente deve porre nella corretta manutenzione, monitoraggio e gestione dei propri impianti, dei propri consumi e nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o danni a carico dei medesimi.

SMAT si impegna ad agevolare l'Utente in caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto privato interno a valle del misuratore. A tale fine potrà offrire ai propri utenti apposite garanzie assicurative a copertura sia dei maggiori importi esposti in bolletta sia agli oneri di pronto intervento.

Agli Utenti non assicurati SMAT potrà riconoscere parziali riduzioni sulle bollette secondo i criteri stabiliti dai vigenti atti deliberativi aziendali.

ARTICOLO 11 - Ispezioni e verifiche

SMAT ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei misuratori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante a SMAT e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a SMAT di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto la SMAT stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.

Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

ARTICOLO 12 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità

SMAT non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

L'acqua erogata da SMAT risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.

Eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.

L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione a SMAT che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei misuratori.

SMAT non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

Avuto riguardo agli obblighi dell'Utente SMAT non può mai essere tenuta responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle della saracinesca di presa fra questa e il misuratore, sia dal misuratore stesso per qualsiasi causa.

ARTICOLO 13 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla relativa data di emissione. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate sulla bolletta stessa, libera l'Utente finale dai propri obblighi riguardanti i consumi idrici.

L'Utente moroso dovrà corrispondere gli interessi legali di mora previsti dalla normativa vigente, oltre ad un indennizzo fisso pari a euro 10,00 per oneri di gestione.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate da SMAT.

Qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi l'Utente può chiedere di rateizzare il pagamento in rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le Parti. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di venti giorni, SMAT può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso l'Utente moroso dovrà corrispondere gli interessi legali di mora previsti dalla normativa vigente.

SMAT provvede alla riattivazione della fornitura del servizio disattivata per morosità dell'Utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.

ARTICOLO 14 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi

Le erogazioni a misuratore possono essere concesse per i seguenti usi:

- Uso civile domestico (comprese comunità senza fini di lucro)
- Uso civile non domestico (inteso come consumi pubblici: scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti ecc.)
- Altri usi
 - commerciale
 - artigianale
 - terziario in genere
- Produttivo
 - agricolo e zootecnico
 - industriale

Per gli usi diversi da quelli domestici e per comunità senza fini di lucro sono fissati dei consumi periodici minimi impegnati, da pagarsi anche se non consumati.

Tali consumi minimi possono essere scelti dall'Utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati in tabella, sia se costituenti utenza diretta, sia se compresi nell'ambito di utenze condominiali.

USO INDUSTRIALE (per addetto):	mc/anno	12
Negozi in generale	mc/anno	120
Uffici Banche	mc/anno	120
Lavanderie ad acqua	mc/anno	1.000
Bar	mc/anno	600
Ristoranti	mc/anno	1.000
Cinematografi Teatri	mc/anno	800
Sale danze	mc/anno	800
Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto)	mc/anno	80
Ospedali - Case di Cura (per ogni posto letto)	mc/anno	140
Scuole, asili, oratori (per ogni allievo)	mc/anno	8
Magazzini - Depositi	mc/anno	120
Autolavaggi	mc/anno	800
Mense (per n. presenze/giorno)	mc/anno	8
Locali deposito dotati di sistema di scarico	mc/anno	60
USO ARTIGIANALE: Artigiani fino a 10 addetti	mc/anno	200

Gli altri casi di utilizzazione commerciale o artigianale, non contemplati dalla precedente tabella, sono trattati per analogia.

USO AGRICOLO:

Aziende frutticole, orticole, floricole (riservata agli operatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.) mc/anno 180 / 400

USO ZOOTECNICO: a consumo

Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.

Negli usi promiscui ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il minimo impegnato viene calcolato sulla base dell'utilizzo dell'erogazione (azienda agricola e/o abitazione) e numero dei capi grossi: per ogni capo (bovino, equino, caprino) mc/anno 8.

Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.

I predetti minimi impegnati annui vengono applicati proporzionalmente alla durata dei singoli periodi di fatturazione e valgono anche quali volumi di riferimento per l'applicazione del criterio di tariffazione articolato per scaglioni di consumo.

Per gli usi domestici il volume di riferimento, da parametrarsi in relazione alla durata dei periodi di fatturazione, è fissato in mc/anno 152 per alloggio.

Per i soli usi domestici, il volume di riferimento è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l'applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

È facoltà dell'Utente richiedere la revisione del minimo impegnato o del volume di riferimento qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato presentando a SMAT apposita richiesta scritta.

La revisione non è retroattiva e troverà applicazione dalla prima bolletta successiva alla richiesta.

Nei casi di comprovata necessità, l'Utente può richiedere la rimozione temporanea del misuratore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo a SMAT la corresponsione di un consumo figurativo fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa secondo la seguente tabella:

da diametro 13 a diametro 20	80	mc/anno
da diametro 25 a diametro 30	240	mc/anno
da diametro 40 a diametro 50	600	mc/anno
da diametro 60 e oltre	800	mc/anno

Nel caso di usi domestici o per comunità senza fini di lucro, la rimozione temporanea del misuratore comporterà l'applicazione della sola quota fissa prevista dalla vigente normativa tariffaria.

L'Utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo annuo, rapportato alla durata dei periodi di fatturazione, pari a tre volte il valore limite del minimo impegnato o del volume di riferimento, mentre l'attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un'ora di attingimento medio, riferito al massimo annuo.

ARTICOLO 15 - Utenze industriali

Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, SMAT stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all'articolo 7, il calibro della presa e del misuratore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente ed accettato da SMAT.

Conseguentemente, è fissato un consumo minimo garantito, concordato, caso per caso, fra la SMAT e l'Utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.

SMAT ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del misuratore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità di SMAT sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione.

Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo misuratore secondo la tariffa in vigore.

Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell'anno precedente.

Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d'impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso da SMAT con i seguenti valori fissi:

presa diametro	13 mm.	200	mc/anno
presa diametro	20 mm.	800	mc/anno
presa diametro	25 mm.	1.600	mc/anno
presa diametro	30 mm.	2.400	mc/anno
presa diametro	40 mm.	4.000	mc/anno
presa diametro	50 mm.	10.000	mc/anno
presa diametro	60 mm.	14.000	mc/anno
presa diametro	80 mm.	20.000	mc/anno
presa diametro	100 mm.	40.000	mc/anno
presa diametro	150 mm.	80.000	mc/anno
presa diametro	200 mm.	120.000	mc/anno

Per superiori necessità, SMAT si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:

- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.

Nei casi di utenze per uso industriale o misto che comprendano utilizzazioni ad uso civile, anche in stabilimenti industriali, per le quali siano fissati nella tabella dell'articolo 14 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l'Utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall'esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto da SMAT in applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 16 - Accessibilità al misuratore

L'accessibilità del misuratore deve essere agevolata tramite la collocazione dello stesso entro un adeguato manufatto interrato, oppure nicchia a parete, cassetta o altro riparo, ricavati all'esterno dell'utenza a breve distanza dalla saracinesca di presa.

Ove tale modalità non risulti praticabile in ragione dello stato dei luoghi è ammessa la collocazione del misuratore nell'ambito della proprietà servita, secondo i criteri di posa sopra indicati ovvero ubicando il misuratore all'interno dello stabile o locale rifornito a breve distanza dalla saracinesca di presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli incaricati di SMAT possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il misuratore.

Nel caso di posa entro un manufatto interrato, il pozzetto dovrà presentare dimensioni interne utili che permettano facilmente la posa ed il cambio del misuratore stesso nonché ne favoriscano la lettura.

Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti da SMAT o comunque tali da essere sollevabile senza fatica da un singolo operatore.

Ove venga consentita, poiché non altrimenti attuabile, la collocazione del misuratore in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente finale dovrà produrre a SMAT l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale in cui ricadrà il misuratore.

Il locale, o pozzo, o nicchia destinato al misuratore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..

Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il misuratore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal misuratore medesimo e dalla tubazione fra la saracinesca di presa ed il misuratore.

Ad integrazione di quanto precede ed a propria discrezione SMAT ha facoltà di attuare l'installazione della saracinesca di presa e del relativo misuratore all'interno di un unico manufatto interrato ubicato, di norma, su suolo pubblico e comunque come indicato articolo 6.

Se ricorre tale soluzione, l'Utente finale ha l'obbligo di inserire sul tratto iniziale della propria tubazione i componenti idraulici indicati al 5° comma dell'articolo 9. In caso di impiego del pozzo unico questo viene fornito, posato in opera e successivamente mantenuto da SMAT, mantenendo comunque l'Utente finale le proprie responsabilità dirette sulla conservazione del misuratore ai sensi del successivo articolo 17.

In caso di impossibilità di lettura del misuratore, per cause non imputabili a SMAT, quest'ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base ai consumi storici secondo quanto stabilito dall'Autorità regolatoria.

ARTICOLO 17 - Manutenzione del misuratore

SMAT provvede e mantiene il misuratore, che rimane sempre di sua proprietà; in conseguenza della posa viene preso in consegna dall'Utente che deve rispondere della sua buona conservazione. Il cambio del misuratore per manutenzione ordinaria, compresa quella derivante da obblighi di legge, è effettuato a cura e spese di SMAT senza obbligo alcuno di preavviso.

In ogni altro caso il cambio è effettuato a cura di SMAT che addebiterà all'Utente l'importo di euro 80 oltre I.V.A. di legge in bolletta qualora quest'ultimo non abbia rispettato le indicazioni previste nell'art. 10 per la protezione del misuratore dal gelo, nonché per sostituzioni dovute a guasti prodotti da incuria.

Qualora la sostituzione non sia possibile o non sia agevole a causa delle condizioni dell'impianto privato (inaccessibilità, fatiscenza delle tubazioni, dimensioni del pozzetto o della nicchia, inadeguato posizionamento, ecc.), SMAT si riserva a suo insindacabile giudizio, di provvedere in proprio, previo preavviso, alla soluzione della problematica riscontrata, non escluso lo spostamento del misuratore stesso.

ARTICOLO 18 - Verifica del misuratore

L'Utente ha facoltà di richiedere la verifica del misuratore ritenuto guasto o malfunzionante.

La verifica del misuratore è effettuata mediante specifici test effettuati presso laboratorio metrologico aziendale, fatta salva la possibilità dell'Utente di avvalersi di laboratori terzi purché accreditati.

La procedura di verifica prevede la sostituzione a titolo gratuito del misuratore oggetto di contestazione.

Gli errori massimi tollerati sono quelli fissati dalla norma Europea UNI EN14154-1 e dalla Raccomandazione Internazionale OIML (Organismo Internazionale di Metrologia Legale) R49 per ciascuna tipologia e classe di accuratezza del misuratore, come recepiti dal DM 155 30.10.2013 artt. 4 e 5 e successive eventuali modifiche e integrazioni, secondo la seguente tabella:

Misuratori omologati con riferimento alla Direttiva Europea 2004/22/CE (MID)	Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata minima (Q1) e la portata di transizione (Q2) esclusa	15%
	Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata di transizione Q2 (inclusa) e la portata di sovraccarico (Q4) inclusa	6%
Misuratori omologati con riferimento alla direttiva CEE 75/33 e altri *	Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata minima (Qmin) e la portata di transizione (Qt) esclusa	10%
	Massimo errore ammissibile, positivo o negativo, sui volumi relativi alle portate comprese tra la portata di transizione Qt (inclusa) e la portata di sovraccarico (Qmax) inclusa	4%

* Per misuratori fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della normativa CEE 75/33 le portate utilizzabili saranno quelle assimilabili alle Qmin, Qt e Qmax.

Le verifiche metrologiche saranno effettuate alle portate:

- misuratori MID: Q1, Q2, A1 (pari ad un terzo della Qn della precedente normativa), A3 (pari alla Qn della precedente normativa), Q3;
- altri misuratori: Qm, Qt, A1 (pari ad un terzo della Qn), A2 (pari a un mezzo della Qn), Qn.

In casi particolari SMAT si riserva di effettuare verifiche a portate diverse.

Qualora sia rilevato un errore di misura superiore ai limiti di tolleranza sopra indicati, SMAT provvederà al ricalcolo dei consumi addebitati tendo conto delle risultanze della verifica.

Qualora il totalizzatore numerico risultasse illeggibile, oppure la verifica metrologica non fosse possibile per danneggiamento strutturale del misuratore, SMAT procede alla ricostruzione dei consumi sulla base dei valori storici a norma del documento di Regolazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.

Il ricalcolo e la ricostruzione di cui ai precedenti due commi è effettuata di norma con riferimento ai consumi addebitati con la prima bolletta precedente a quella della richiesta di verifica e a quelli maturati successivamente alla richiesta stessa.

Nei casi in cui l'errore fuori tolleranza sia negativo, SMAT si riserva di procedere all'addebito delle volumetrie non rilevate.

Qualora il misuratore risultasse funzionante entro i limiti di tolleranza sopra indicati, saranno addebitati in bolletta i costi dell'intervento (euro 100,00 oltre I.V.A. di legge in caso di verifica presso il laboratorio SMAT, ovvero le spese derivanti dalle verifiche effettuate presso laboratori terzi).

ARTICOLO 19 - Verifica del livello di pressione

L'Utente può chiedere a SMAT la verifica del livello di pressione. Nei casi in cui, a seguito della verifica, il livello di pressione risulti nella norma, SMAT addebita all'Utente finale i costi dell'intervento, quantificati forfetariamente in euro 200,00 oltre I.V.A. di legge.

ARTICOLO 20 - Fatturazione

La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento, definiti sulla base di letture eseguite da incaricati aziendali, autoletture dell'Utente, consumi stimati (in assenza di letture effettive), o loro combinazione.

Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente SMAT segue il seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura rilevati da incaricati aziendali/telelettura;
- b) in assenza di dati di lettura aziendali/telelettura, dati di autolettura;
- c) in assenza di dati di lettura aziendali/telelettura e autolettura, dati di consumo stimati.

In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.

La fatturazione e l'emissione della fattura è effettuata con riferimento a periodi congrui con quanto stabilito al successivo art. 21.

Il numero minimo di bollette nell'anno è differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità, come segue:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari che compongono il fabbricato.

Sono escluse da tale regime le utenze regolate dai successivi articoli 31, 44 e 45

ARTICOLO 21- Servizio di misura

SMAT è tenuta a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli Utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli Utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno;
- c) nel caso di 4 tentativi di raccolta l'anno, la distanza temporale dovrà essere sempre di 90 giorni calcolati con riferimento a tre dei quattro tentativi effettuati, anche non consecutivi.

Le distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale devono essere:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Nel caso in cui l'assenza di letture o autoletture si prolunghi per più di tre anni, SMAT si riserva di provvedere in proprio, previo preavviso, allo spostamento del misuratore in posizione tale da garantire la piena accessibilità dello stesso. In tal caso le spese sostenute saranno addebitate all'Utente con la prima bolletta utile.

Sono escluse da tale regime le utenze regolate dai successivi articoli 30, 43 e 44.

ARTICOLO 22 - Fontanelle

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.

ARTICOLO 23 - Apparati a deflusso continuo

La quantità d'acqua in base alla quale viene concessa l'erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata alla saracinesca di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.

Il corrispettivo applicato è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione.

ARTICOLO 24 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo

Le norme dei precedenti articoli 22 e 23 circa la quantità dell'acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione in base alle tariffe in vigore.

ARTICOLO 25 - Posizionamento idranti

Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- 1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
- 2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di misuratore.

ARTICOLO 26 - Uso degli idranti, impianti antincendio e tariffe

Nel caso 1) dell'articolo precedente l'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe standard fisse vigenti per bocche da incendio.

Nessuna responsabilità assume SMAT circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione di rete.

Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso a SMAT entro 24 ore.

L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di SMAT, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'articolo 11.

Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura dei punti di utilizzazione ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.

Tutta la rete privata deve essere costruita dall'Utente secondo le prescrizioni di SMAT, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo o controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati da SMAT, saranno soggetti al canone di precarietà.

Per ogni punto di utilizzazione e bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dall'allacciamento idrico e sotto pressione di SMAT è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.

Sono definiti "punti di utilizzazione" o "bocche": gli idranti, i naspi, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d'impianti a pioggia, a lama d'acqua, o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati) e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.

Sono definite "apparecchiature": le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico) ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.

Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto al 1° comma dell'articolo 12.

Spetta all'Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento di SMAT per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

La presa è normalmente aperta; l'impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla saracinesca di presa. Detto impianto privato può essere mantenuto totalmente o parzialmente al livello della pressione di rete SMAT.

L'Utente è tenuto a documentare dettagliatamente a SMAT, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla saracinesca di presa.

L'Utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso da SMAT.

Fatto salvo quanto sopra richiamato in termini di attingimento per prove periodiche o per estinzione incendi, SMAT si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, anche con apposito misuratore che non limiti il deflusso, se vi siano attingimenti di diverso tipo quali per esempio perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, alla tariffa vigente, l'intera quantità di acque per la quale si accerta l'attingimento.

Nel caso di apparati di estinzione incendi sotesi ad un allacciamento idrico per altri usi, munito di misuratore, e per i quali non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà conteggiata a misuratore e addebitata secondo le tariffe vigenti.

Sono considerati alimentati direttamente alla pressione della rete di SMAT anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano l'allacciamento idrico di SMAT collegato in modo tale da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla saracinesca di presa senza necessità d'interventi di qualsiasi sorta.

Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore per ogni zona di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete di SMAT.

ARTICOLO 27 - Manutenzione idranti e bocche antincendio

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste dall'articolo 26, sono a carico dell'Utente.

ARTICOLO 28 - Allacciamento alla pubblica fognatura : proprietà

Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario, anche situati sul suolo pubblico rientrano nella proprietà privata dell'Utente; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono e risponde di eventuali danni che esse possono arrecare alle infrastrutture sovrastanti e sottostanti pubbliche o private nonché a tutti gli Utenti del suolo pubblico sovrastante.

Le condotte o impianti privati di allacciamento fognario sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso i Comuni di riferimento.

ARTICOLO 29 – Evacuazione delle acque reflue

Le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere immesse in fognatura nera o fognatura mista allacciate a un impianto di depurazione centrale.

Alle Utenze non servite dalla pubblica fognatura i costi di tale servizio non saranno addebitati. In tali casi, l'Utente è tenuto a dotarsi di un sistema individuale di raccolta degli scarichi con fossa biologica, corrispondendo al Gestore la sola quota tariffaria del servizio di depurazione a fronte dello smaltimento dei condensati prelevati dal predetto sistema di raccolta, effettuato dal Gestore presso i propri impianti senza ulteriori oneri per l'Utente, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di documentare l'avvenuto smaltimento presso un impianto privato. Si applica in tali casi il Regolamento approvato dall'Autorità d'Ambito ATO-3 Torinese con deliberazione n° 193 del 30.05.2005 (Allegato 1 al presente Regolamento).

Nelle zone munite di fognature separate, le acque non inquinate non devono essere convogliate all'impianto centrale e quindi non possono essere scaricate in fognatura nera e/o mista in quanto le stesse potrebbero produrre un sovraccarico della rete fognaria ed una diluizione del liquame con conseguente ricaduta sulle reti ed impianti di depurazione terminali, ma devono essere convogliate in fognatura bianca.

Più precisamente, sono considerate acque non inquinate:

- 1) le acque delle fontane ad eccezione di quelle ubicate in aree mercatali (pesce, ecc.);
- 2) le acque di raffreddamento ad uso civile (climatizzazione) e quelle utilizzate per le pompe di calore ad uso di climatizzazione (fanno eccezione le torri evaporative);
- 3) le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze e strade urbane;
- 4) le acque di svuotamento piscine (sono escluse le acque tecnologiche utilizzate nelle piscine);
- 5) le acque sorgive.

Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque non inquinate devono essere evacuate direttamente in ambiente.

SMAT può imporre misure di contenimento al fine di diminuirne le portate di piena.

ARTICOLO 30 – Obbligo di allaccio

Le acque usate e le acque meteoriche degli edifici suscettibili di essere raccordate alla rete pubblica devono essere condotte a un punto di raccordo fissato da SMAT. (Punto di scarico). Quanto precede è normato dall'art. 8 della legge regionale n° 13/90 (Regione Piemonte).

Qualora in zona servita da fognature separate, le proprietà di impianti privati che smaltiscano in modo non differenziato le acque nere e le acque non inquinate, sono tenuti a realizzare a loro spese gli impianti necessari, secondo il precedente articolo 29, al procedere della messa in conformità degli impianti pubblici, se del caso in un tempo fissato da SMAT.

Quando un allaccio è effettuato alla rete pubblica, le installazioni private individuali di raccolta preesistenti sono messe fuori servizio in un tempo prefissato, fatta salve diverse prescrizioni specifiche date da SMAT in sede autorizzativa. I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità.

ARTICOLO 31 – Domanda di autorizzazione allacciamento in fognatura

Per la realizzazione dell'allacciamento alla pubblica fognatura occorre istruire idonea pratica edilizia presso il Comune.

Per le utenze situate nei comuni che, in conformità con la convenzione del SII, hanno delegato a SMAT il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura nera o mista occorre inoltrare a SMAT apposita istanza. Viceversa l'istanza dovrà essere inoltrata direttamente agli uffici comunali.

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione dia SMAT ovvero l'autorizzazione comunale corredata dell'assenso in linea tecnica di SMAT.

Gli oneri relativi all'istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione da parte di SMAT sono pari ad euro 285 oltre I.V.A. di legge.

Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico, ove istituito, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

In caso di trasformazioni di stabili oppure di imprese industriali che comportino modificazioni del sistema di smaltimento delle acque usate o della natura di queste, gli interessati devono produrre nuova istanza.

ARTICOLO 32 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti in pubblica fognatura

Condizioni tecniche

Le canalizzazioni e i fondi delle camerette di ispezione devono essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di impenetrabilità in vigore; in caso di rischio di penetrazione di acque non inquinate permanenti (e.g. acque sorgive) le camere di ispezione sono rese stagne in modo appropriato. Il diametro interno delle canalizzazioni deve essere proporzionato all'importanza del fabbricato con un minimo di 160 mm per le acque reflue e per le acque non inquinate.

Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico saranno rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.

La pendenza deve essere almeno del 3% per le acque reflue e 1,5% per le acque non inquinate e non superiore al 10%. Pendenze inferiori possono essere ammesse, in casi documentali, a rischio della proprietà e solamente se il flusso e l'auto spurgo possono essere assicurati e controllati.

In caso di rischio di rigurgito la posa di apparati anti rigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.

Gli apparati anti rigurgito e le pompe ad avviamento automatico devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.

Pozzetti di ispezione comuni per acque non inquinate e per acque reflue anche con separazione interna non sono autorizzati.

Tutti gli allacci non utilizzati devono essere autorizzati. Durante i lavori che interessano i collettori, la proprietà provvederà a chiudere gli allacci e metterà fuori servizio le installazioni di pompaggio al fine di evitare rigurgiti di acque nei collettori pubblici.

Allaccio

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale (pelo libero), esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

Acque meteoriche

Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc..) non devono scendere sul suolo pubblico, devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi utilizzate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato da SMAT.

Cucine collettive e ristoranti

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.

Autorimesse private, parcheggi

Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garage privati o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.

Piscine

Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque bianche in presenza di reti separate (vedere art. 29). La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo.

L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

Cantieri

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

SMAT può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

ARTICOLO 33 - Controlli

SMAT fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

SMAT deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato.

In caso di non esecuzione, SMAT può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

ARTICOLO 34 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche dal presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento di proprietà.

È facoltà dell'Ente competente (normalmente il Comune) emettere ordinanza nei confronti degli Utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

ARTICOLO 35 - Classificazione e definizione degli scarichi

Gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie: "Acque reflue domestiche" ed "Acque reflue industriali", come definite dalla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 74, punti 1g ed 1h).

Ai fini dell'applicazione di tali definizioni, nell'ambito del settore di lavorazioni alimentari, fatto salvo quanto regolamentato dal DPR 227/2011, come criterio di demarcazione fra attività che producono scarichi di acque reflue industriali ed attività i cui scarichi sono compresi nella definizione di acque reflue domestiche si adotta il seguente: sono acque reflue industriali gli scarichi da insediamenti che effettuano la distribuzione a terzi del prodotto finito, mentre sono acque reflue domestiche quelle scaricate da insediamenti che provvedono esclusivamente alla distribuzione di beni presso il luogo di produzione, quali gastronomie, macellerie, ristoranti, self-service, mense aziendali.

ARTICOLO 36 - Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne

Le immissioni di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.P.G.R. del 20 febbraio 2006 n. 1/R e successive modifiche. Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e gestione di cui all'articolo 9 di tale Regolamento vengono presentati a SMAT e da questa approvati.

Le immissioni di cui al presente articolo, qualora recapitanti in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte di SMAT. L'approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta alle spese di istruttoria il cui importo viene determinato dall'Autorità d'Ambito.

ARTICOLO 37- Scarichi di acque reflue domestiche

- a) Recapitanti in rete fognaria allacciata ad un impianto di depurazione.
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione allo scarico, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
- b) Recapitanti in rete fognaria non allacciata ad un impianto di depurazione. Nelle more di realizzazione di idonei trattamenti, gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non ancora collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano di autorizzazioni all'allacciamento, e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico terminale della fognatura in cui scaricano, che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.
- c) Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle di cui al DPR 227/2011. SMAT può stabilire oneri aggiuntivi per il servizio di fognatura e depurazione commisurati al carico inquinante dei reflui e dettare specifiche prescrizioni tecniche per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche per renderle compatibili con le

strutture esistenti di fognatura e depurazione. Per le verifiche di qualità/quantità degli scarichi di acque assimilate ad acque reflue domestiche SMAT può prescrivere l'installazione di idonei pozzetti di campionamento e misuratori di portata.

ARTICOLO 38 - Scarichi di acque reflue industriali

SMAT emette parere nell'ambito dei procedimenti di competenza della Città Metropolitana di Torino, per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 e successive integrazioni e modificazioni, delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.

In situazioni particolari SMAT potrà dare parere positivo all'autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Nel caso dell'AUA e delle altre autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni gli oneri relativi all'istruttoria concernente il parere per lo scarico in fognatura sono destinati a SMAT e sono a carico del richiedente.

In base alle risultanze dell'istruttoria, il parere per il rilascio delle suddette autorizzazioni potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell'eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura.

Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nel parere per il rilascio può essere richiesta l'installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi.

In base all'indice di priorità dell'insediamento, nel parere per il rilascio dell'autorizzazione sarà indicato il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l'Utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo a SMAT, la quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa di settore.

I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati a SMAT non appena disponibili; i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l'Utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata.

Nel caso le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell'autorizzazione dovrà informare SMAT, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere il contratto che regola la fornitura del servizio di fognatura e depurazione.

Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale di SMAT allo scopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 3 del presente Regolamento, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 108, comma 5, del D. Lgs 152/06.

Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché permettano l'esercizio dell'attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l'accesso all'area da parte del personale di SMAT.

ARTICOLO 39 - Scarichi di sostanze pericolose

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, SMAT nel parere per il rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di misura o di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste da SMAT dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.

L'Utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Ai fini di cui all'art. 78 del D. Lgs. 152/06, per monitorare la presenza negli scarichi delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A, 1/B dell'allegato 1 e Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, i titolare di scarichi contenenti sostanze pericolose, con cadenza quinquennale, devono compilare e sottoscrivere l'apposta dichiarazione conforme all'Allegato 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 40 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni

Per le attività soggette al Regolamento CE n° 1069 del 21/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo all'Utente rispettare tutte le prescrizioni riportate sull'autorizzazione sanitaria rilasciata, per l'esercizio dell'attività, dall'Autorità competente. Nei casi previsti dal sopra citato regolamento, prima dello scarico le acque reflue industriali dovranno essere sottoposte ad adeguato pretrattamento ai sensi del Regolamento CE n°142 del 25/02/2011 atto a trattenere i materiali di origine animale (da detto trattamento sono escluse eventuali acque di raffreddamento).

È comunque vietato recapitare in rete fognaria sottoprodotti di origine animale rientranti nella disciplina prevista dal regolamento 1069/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché in forma liquida, quali ad esempio sangue, siero, siero di latte.

ARTICOLO 41 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione

Si definiscono "principali impianti di depurazione" quelli aventi una potenzialità di progetto pari o superiore a duemila abitanti equivalenti.

Ai sensi dell'Articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in uno degli impianti di depurazione principali possono essere sottoposti a valori-limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico.

La concessione dei valori limite di emissione in deroga è subordinata ad una valutazione tecnica volta a verificare che tale deroga risulti compatibile con il regolare funzionamento dell'impianto e non comprometta il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane, né il riutilizzo di acque e fanghi.

Limiti di emissione e prescrizioni stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico:

1. Scarichi derivanti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzioni alimentari

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale, non rientranti nei criteri di cui all'articolo 2 del DPR 227/2011.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 5 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

2. Scarichi derivanti da attività di autolavaggio, da attività connesse ai servizi di trasporto, da lavanderie, e da laboratori odontotecnici

In questo punto rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività di autolavaggio, attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto, lavanderie e laboratori odontotecnici, non rientranti nei criteri di cui all'articolo 2 del DPR 227/2011.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 5 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

Limiti di emissione stabiliti in base a specifiche esigenze:

3. Scarichi di prodotti biologici

Rientrano in questa tipologia gli scarichi di prodotti biologici che, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione previsti dalla Tab. 3 – Scarico in rete fognaria – dell'All.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono risultare utili alle fasi biologiche del trattamento di depurazione presso i principali impianti di depurazione.

In particolare sono accettati, sulla base di una istruttoria specifica, scarichi derivanti da cicli delle industrie alimentari, delle industrie vitivinicole, delle industrie in genere che producono scarichi ad alto valore di BOD5 e basso valore di Azoto con un rapporto fra COD ed azoto totale pari o superiore a 20, purché il COD risulti biodegradabile (rapporto BOD5/COD \geq 0,6).

Il quantitativo giornaliero ammesso derivante da questa tipologia di scarichi è stabilito in funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto e i relativi limiti di accettabilità in concentrazione vengono comunicati di volta in volta nel parere per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Scarichi con deroghe specifiche

Gli Utenti titolari di scarichi di cui al precedente art. 38 che, sulla base di esigenze specifiche intendono richiedere deroghe motivate per uno o più parametri previsti dalla Tab. 3 – Scarico in rete fognaria – dell'All. 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono inoltrare richiesta di deroga a SMAT, specificando oltre al tipo di parametro il valore limite a cui si intenderebbe allineare lo scarico.

Per gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla Città Metropolitana di Torino, viene rilasciato parere per il rilascio dell'autorizzazione.

I titolari di scarichi che intendono avvalersi delle deroghe di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo devono inoltrare istanza motivata.

SMAT, effettuata l'istruttoria tecnica, potrà consentire lo scarico in deroga rilasciando parere per l'autorizzazione, o per la modifica di quella vigente, previa accettazione da parte dell'Utente delle nuove condizioni economiche per il servizio di depurazione.

Le deroghe concesse potranno comunque essere revocate qualora in relazione a tali deroghe vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell'impianto ove recapita lo scarico o di riutilizzo delle acque e dei fanghi.

Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e di eventuali immissioni di acque di dilavamento/lavaggio piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato negli artt. 43 e 45.

Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo SMAT ha facoltà di definire specifici contratti di servizio con relative condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

ARTICOLO 42 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, SMAT a seguito di specifiche valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06, ha facoltà di emettere pareri per il rilascio di autorizzazioni con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche sia dello scarico che dell'impianto interessato, ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06.

ARTICOLO 43 - Qualificazione del personale incaricato dell'attività istruttoria per il rilascio del pareri relativi all'emissione dell'autorizzazione e delle attività di controllo

Per tutti gli scarichi di acque reflue recapitanti in rete fognaria, SMAT è autorità di controllo ed effettua le verifiche necessarie al fine di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione ed il rispetto della disciplina allo scarico per le acque reflue urbane.

Il personale tecnico qualificato incaricato di svolgere le attività di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06 è legittimato ad eseguire il controllo degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 44 - Esecuzione dei controlli

Le attività istruttorie sulle autorizzazioni allo scarico, gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico ed i sopralluoghi presso gli insediamenti autorizzati allo scarico, eseguite direttamente dal personale incaricato al controllo hanno lo scopo di assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. Ulteriori controlli vengono eseguiti da SMAT monitorando la qualità delle acque reflue in ingresso agli impianti di depurazione ed in rete fognaria, in prossimità di scarichi da insediamenti ad elevato indice di priorità e a valle delle zone industriali più significative.

I sopralluoghi presso gli insediamenti soggetti a controllo sono eseguiti in esecuzione di apposito ordine di servizio. Le verifiche relative all'istruttoria concernente il parere per il rilascio delle autorizzazioni hanno luogo di norma su appuntamento, previo esame della documentazione inoltrata con l'apposita istanza. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono essere effettuati sopralluoghi nelle giornate in cui sono programmati gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico; il personale incaricato al controllo ha inoltre facoltà di disporre ed eseguire ulteriori sopralluoghi e campionamenti senza preavviso presso gli insediamenti soggetti a controllo.

Tali controlli possono essere a campione, pianificati in base all'indice di priorità dello scarico, oppure a seguito di anomalie riscontrate nei reflui in rete fognaria ed in ingresso agli impianti di depurazione.

Per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste motivate o a seguito di segnalazioni particolari. Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi, l'incaricato con la qualifica più elevata presente procederà senza ulteriori indugi con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.

ARTICOLO 45 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

Il personale incaricato del sopralluogo dopo essersi qualificato mediante esibizione della tessera di riconoscimento, dovrà chiedere l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter procedere alle verifiche previste e per accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si menzionerà il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Nel caso di controlli senza preavviso il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua sulla base delle disposizioni impartite nell'ordine di servizio relativo.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

ARTICOLO 46 - Prelievo dei campioni

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelievamento.

Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.

Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo. Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare.

Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori incaricati al controllo e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Sul verbale di prelievo viene dato preavviso della data ed ora di apertura dei campioni indicando l'ubicazione del laboratorio presso cui verrà effettuata l'analisi.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del personale incaricato al controllo, nel più breve tempo possibile, al Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi di rito.

ARTICOLO 47 - Conservazione dei campioni

Dal momento del prelievo sino alla consegna al Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi i campioni sono debitamente conservati, secondo le norme IRSA-CNR.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

ARTICOLO 48 - Disposizioni operative

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali), verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio.

ARTICOLO 49 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi

Tutti gli Utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo a SMAT una denuncia della quantità delle acque prelevate e della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli messi a disposizione da SMAT.

Gli Utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare preventivamente tale variazione. La diversa fatturazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

L'Utente, che a seguito di riscontrata variazione nella qualità dello scarico non potesse più usufruire della tariffa ridotta, dovrà tempestivamente comunicare a SMAT tale variazione. In tal caso l'applicazione della tariffa più elevata avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la comunicazione.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali, ovvero se tali strumenti non siano mantenuti in efficienza, si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate. In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata, in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo da SMAT ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori dal misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

ARTICOLO 50 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto

Per gli Utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto, i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del volume approvvigionato misurato tramite apposito misuratore installato dall'Utente e controllato da SMAT.

A tal fine SMAT può chiedere apposita autocertificazione da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento su modelli allo scopo predisposti.

ARTICOLO 51 - Modalità e termini di pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione

L'addebito dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione è effettuato con apposita fattura/bolletta emessa da SMAT sulla base dei volumi determinati a norma degli articoli precedenti e delle tariffe in vigore.

L'Utente dovrà pagare l'importo addebitato nei termini e secondo le norme riportate sulla stessa fattura.

Le tariffe per le utenze civili, per le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne, e le tariffe per le utenze produttive sono stabilite ed approvate dall'Autorità d'Ambito, ad eccezione degli oneri aggiuntivi per gli scarichi autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 41, che sono stabiliti da SMAT.

In caso di morosità trova applicazione l'art. 13 del presente Regolamento.

ARTICOLO 52 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi

Come disposto dal comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, previa comunicazione all'Autorità competente da parte di SMAT, possono essere conferiti per il trattamento presso gli impianti principali abilitati a svolgere tale servizio, tramite autobotti e/o condotte dedicate, i rifiuti liquidi e materiali appartenenti alle sotto elencate categorie:

1. Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura.
2. Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/06.
3. Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

I rifiuti liquidi/materiali di cui al presente articolo sono ammessi solo se prodotti nell'ambito territoriale ottimale n. 3 di cui alla L. R. 20.01.1997 n. 13, oppure da altro Ambito territoriale sprovvisto di impianti adeguati.

SMAT, previa comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 110, D. Lgs 152/06, può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente dei rifiuti di cui al punto 2) originati nel Comune ove è ubicato l'impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs 152/2006.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, SMAT può consentire presso gli impianti principali il conferimento di altri rifiuti liquidi, anche provenienti da comuni non compresi nell'ATO 3, limitatamente a tipologie e quantitativi autorizzati espressamente dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi della parte seconda, titolo III-bis o della parte quarta del D. Lgs 152/2006, nel rispetto di specifiche procedure di accettazione e gestione nonché dei valori limite di accettabilità stabiliti.

ARTICOLO 53 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Le ditte di autotrasporto per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato dovranno dotarsi dell'apposita licenza valida per un periodo di quattro anni, che viene rilasciata dalla SMAT, a seguito della presentazione di una specifica domanda. Le spese di rilascio della licenza sono a carico del richiedente.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti di rifiuti agli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato. Non sono ammessi scarichi a mezzo autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie consortili e comunali.

ARTICOLO 54 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati

I conferimenti dei materiali di cui all'art. 52, punti 2) e 3), se provenienti da comuni aderenti all'ATO 3, sono sempre ammessi presso gli impianti autorizzati a riceverli ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006 nei limiti quantitativi consentiti dalla capacità residua dell'impianto.

I conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali sono ammessi, compatibilmente con la capacità residua dell'impianto a condizione che sia stipulata con il produttore apposita convenzione nella quale vengono stabiliti i limiti di accettabilità in termini qualitativi e quantitativi tali da non compromettere il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane. Tale convenzione vincola il produttore del rifiuto conferito al rispetto dei limiti di accettabilità ivi stabiliti e stabilisce le condizioni economiche per il servizio di ricevimento e trattamento.

Il produttore, per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato, deve produrre come omologazione del rifiuto:

- una relazione sul ciclo produttivo che origina le acque reflue/rifiuti liquidi oggetto della convenzione, specificando il codice C.E.R. del rifiuto;
- la classificazione di non pericolosità del rifiuto e la caratterizzazione analitica comprovante il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione firmata da un tecnico abilitato, salvo eccezioni motivate in base alle caratteristiche del rifiuto;
- la dichiarazione relativa alle sostanze pericolose di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento.

È onere del produttore fornire periodicamente, con la frequenza specificata nella convenzione, nuovi certificati analitici attestanti la non pericolosità del rifiuto e che i rifiuti liquidi conferiti rispettano i limiti qualitativi previsti dalla convenzione.

SMAT stabilisce l'importo da corrispondere per l'istruttoria relativa all'attivazione ed al rinnovo della convenzione e può richiedere, nell'ambito della convenzione, la stipula da parte del richiedente di idonea polizza fideiussoria, di entità commisurata al quantitativo ed alla tipologia dei rifiuti da trattare.

ARTICOLO 55 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti

Il produttore ed il trasportatore che conferiscono agli impianti acque reflue/rifiuti liquidi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/06.

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione prescritta.

ARTICOLO 56 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti

SMAT fornisce indicazioni su orari, modalità e tipologia di conferimenti presso gli impianti abilitati al ricevimento di rifiuti liquidi a mezzo autobotte. Lo scarico deve essere effettuato autonomamente, di norma mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato in testa all'impianto, alla presenza di personale incaricato da SMAT.

ARTICOLO 57 - Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti

È facoltà di SMAT eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, mediante personale tecnico incaricato, controlli sia documentali che visivi/olfattivi/strumentali relativi alle caratteristiche del rifiuto.

Nel caso dei conferimenti a mezzo autobotte presso impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, in considerazione del ridotto impatto volumetrico che detti rifiuti hanno rispetto al volume di acque reflue afferenti all'impianto di depurazione, i controlli vengono eseguiti a campione mediante verifica documentale, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del rifiuto, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.

Quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, oppure anche in caso di irregolarità nella documentazione di accompagnamento SMAT si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sulla documentazione di accompagnamento, di cui verrà conservata copia fotostatica. In caso di reiterate anomalie o non conformità si potrà sospendere o anche revocare al trasportatore la licenza per il conferimento a mezzo autobotte.

Inoltre per i rifiuti di cui al punto 2) dell'art. 52, il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. SMAT potrà procedere a verifiche presso il mittente.

In ogni caso il personale incaricato da SMAT può prelevare campioni del refluo nel corso dello scarico. Quando il campionamento ha lo scopo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito ai valori limite stabiliti in convenzione, al vettore viene consegnata copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso, unitamente ad una eventuale aliquota del campione, se richiesta dal trasportatore; viene altresì data comunicazione scritta al produttore ed al trasportatore del rifiuto circa luogo, data e ora di inizio delle analisi.

ARTICOLO 58 - Responsabilità nel corso dei conferimenti

SMAT declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.

ARTICOLO 59 - Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del medesimo decreto, SMAT provvederà a determinare l'importo della sanzione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento in base alle disposizioni di cui agli articoli 135, 136 del citato decreto, come applicate dalla normativa regionale del Piemonte.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 137 del D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Per scarichi da insediamenti soggetti al Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applica quanto previsto all'art. 29-quattordices.

Nel caso in cui dagli autocontrolli di cui all'art. 38 risultassero superamenti dei limiti allo scarico prescritti in autorizzazione e recepiti in contratto SMAT procederà alla fatturazione dell'anno di competenza applicando le tariffe vigenti con riferimento ai valori in deroga per i parametri di superamento nella misura riscontrata dagli autocontrolli.

ARTICOLO 60 - Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, SMAT adotta i provvedimenti amministrativi di propria competenza.

ARTICOLO 61 - Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti

Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 54, o comunque il conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dall'art. 52 del presente Regolamento potrà comportare:

- a) qualora i superamenti riscontrati siano unicamente riferiti a sostanze non pericolose (non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche o nelle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto), verrà applicata al produttore una penalità pari a 10 volte il corrispettivo del carico non conforme. Qualora venga dimostrato che la responsabilità della non conformità è da attribuirsi al trasportatore, la penalità sarà applicata a quest'ultimo;
- b) per superamenti di parametri relativi a sostanze pericolose, oltre alla penalità di cui al punto a):
 - alla ditta di autotrasporto la sospensione della licenza per il conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;
 - al produttore del rifiuto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.

SMAT si riserva comunque di rivalersi sui responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.

ARTICOLO 62 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza

SMAT, nell'osservanza del combinato disposto della Legge 241/90, integrata dal DPR 184/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2003, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.

Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.

Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.

Soggetti diversi dal titolare (ad es. condòmini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli forniti da SMAT. In ogni caso, l'istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene, di norma, dato corso immediatamente e, qualora richieda particolari indagini, entro 3 giorni. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

Giugno 2017

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Regolamento utenze che scaricano le acque reflue domestiche in sistemi di raccolta individuali

ALLEGATO 2 - Determinazione dell'indice di priorità (I) e della frequenza degli autocontrolli

ALLEGATO 3 - Sezione pozzetto tipo

ALLEGATO 4 - Monitoraggio delle sostanze pericolose di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06

ALLEGATO 5 - Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste all'articolo 47 del Regolamento

ALLEGATO 6 - Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152



ALLEGATO A deliberazione 193 del 30/05/2005

REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1° STRALCIO: UTENZE CHE SCARICANO LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SISTEMI DI RACCOLTA INDIVIDUALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Stralcio disciplina in modo uniforme per tutto il territorio dell'ATO3 gli utenti allacciati all'acquedotto che scaricano le acque reflue domestiche non in pubblica fognatura bensì in sistemi di raccolta individuali - di seguito denominati "utente" - nel rispetto della normativa statale (D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.) e regionale (L.r. n. 13/1990 e n. 6/2003), nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'Allegato 5 della delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.
2. In particolare il presente Stralcio ha per oggetto:
 - la procedura per ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura;
 - i costi a carico di detti utenti relativamente ai servizi di fognatura e depurazione;
 - l'individuazione dei soggetti legittimati a riscuotere i corrispettivi di cui al punto precedente;
 - gli obblighi relativi alla gestione dei sistemi di raccolta individuali;
 - i casi e le situazioni particolari.

Art. 2 – Definizioni e precisazioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. si intende:
 - per "acque reflue domestiche", le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - per "scarico", qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
 - per "rete fognaria", il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
2. Si intende inoltre:
 - per "sistemi di raccolta individuali", i pozzi neri, le vasche settiche di tipo tradizionale, le vasche settiche di tipo Imhoff, e simili;
 - per "ATO3", l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" quale individuato all'art. 2 L.r. 13/1997;
 - per "A.ATO3", la relativa Autorità d'ambito, forma di collaborazione tra Comuni e Provincia di Torino ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 36/1994;

- per “gestore d’ambito”, SMAT Torino S.p.A. o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. affidatari della titolarità della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’A.ATO3.

Art. 3 - Autorizzazione agli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura

1. Ai sensi della L.r. 13/1990, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento.
2. Lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune ai sensi L.r. 6/2003.

Art. 4 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura

1. La richiesta, in carta libera, di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura deve essere indirizzata al gestore d’ambito e può essere effettuata direttamente, per posta, fax o via telematica.
2. Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata da parte dell’utente:
 - copia dell’autorizzazione del Comune allo scarico o all’installazione del sistema di raccolta individuale;
 ovvero
 - autocertificazione di aver presentato al Comune istanza di autorizzazione con contestuale impegno, a seguito del rilascio, a produrne copia su semplice richiesta del gestore d’ambito.

Art. 5 – Gestione del sistema individuale di raccolta

1. Ferme restando tutte le altre obbligazioni previste dalle disposizioni normative vigenti, l’utente, in presenza di un uso continuativo dell’utenza, deve provvedere almeno una volta all’anno allo spurgo del proprio sistema di raccolta (come da Allegato 5 della deliberazione interministeriale del 04/02/1977).
2. Le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato nel sistema individuale di raccolta (fanghi e materiale galleggiante) sono svolte da ditte private – di seguito “trasportatore” – a cura ed a spese dell’utente.

Art. 6 – Depurazione e relativa tariffa

1. L’utente ha la facoltà di scegliere l’impianto presso cui intende conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta, optando fra quelli del pubblico servizio di depurazione ovvero quelli di trattamento di rifiuti liquidi.
2. L’impianto di destinazione prescelto deve essere specificamente indicato nel formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., compilato al momento dello spurgo.
3. Nel caso in cui l’utente opti di conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio di depurazione gli sarà addebitato nella bolletta del s.i. sulla base dei consumi di acqua potabile applicando le tariffe deliberate dall’A.ATO3; in detta ipotesi al trasportatore è dovuto solo il costo dello spurgo e del trasporto. Pertanto quest’ultimo dovrà indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, la seguente dicitura: “Importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto”.
4. Nel caso in cui l’utente opti, invece, per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, il corrispettivo per il servizio di depurazione è definito dal titolare dell’impianto stesso ed è corrisposto secondo le modalità concordate con il trasportatore.

Art. 7 – Obblighi

1. Nel caso in cui l'utente usufruisca degli impianti del pubblico servizio di depurazione sarà onere del gestore d'ambito controllare l'avvenuto conferimento con la cadenza minima di cui al precedente art. 5.
2. L'utente che usufruisce, invece, degli impianti non del pubblico servizio di depurazione bensì di quelli di trattamento di rifiuti liquidi, oltre a dover rispettare l'obbligo del conferimento almeno a cadenza annuale, si impegna a comunicare qualsiasi eventuale modifica dell'impianto di depurazione scelto per conferire i fanghi e liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta.
3. Il trasportatore deve indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, il "codice utente" assegnato dal gestore del servizio idrico al fine di permettere al gestore d'ambito il controllo dell'avvenuto conferimento annuo di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. L'inosservanza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 determina rispettivamente il venir meno dell'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura (punto 1) e dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione (punto 2).

Art. 8 - Casi e situazioni particolari.

1. E' esentato dagli adempimenti di cui agli articoli 5 e 7 l'utente che si trovi in una delle seguenti situazioni particolari da autocertificare:
 - impianto di raccolta non raggiungibile con automezzi;
 - uso saltuario dell'utenza di acquedotto.
2. Casi o situazioni particolari, non contemplati al precedente punto 1, dovranno essere segnalati al gestore d'ambito che li vaglierà e riferirà all'A.ATO3.

Art. 9 – Norme applicative

1. L'utente che alla data di entrata in vigore del presente Stralcio è già esentato dal pagamento della tariffa di fognatura non è tenuto all'adempimento di cui al precedente art. 4.
2. In sede di prima applicazione, l'utente dovrà trasmettere al gestore d'ambito entro il mese di gennaio 2006 copia del quarto esemplare del formulario rifiuti (di cui all'art. 6 punto 2) relativo ai fanghi e liquami conferiti nel corso dell'anno 2005. Sulla base dell'impianto di conferimento prescelto, come risultante dal predetto formulario rifiuti, il gestore d'ambito provvederà alle applicazioni tariffarie per l'anno 2006 e per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche dell'impianto di conferimento prescelto che vanno tempestivamente comunicate.

Art. 10 – Norma transitoria e finale

1. Gli obblighi di cui agli articoli 5 e 7 decorrono a partire dall'anno 2006.
2. Per quanto non espressamente ivi disciplinato, si fa richiamo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PRIORITÀ (I) E DELLA FREQUENZA DEGLI AUTOCONTROLLI

L'indice di priorità di uno scarico, I, dipende dal valore assunto dal parametro CIE (Carico Inquinante Equivalente) determinato con la seguente formula:

$$CIE = \frac{C * N * Q * K}{3 * M}$$

dove:

C = parametro di pericolosità legato al tipo di produzione industriale (desunto dal codice ISTAT (vedere tabella di riferimento)). I valori che C può assumere sono:

- Produzione di tipo I = 0.5
- Produzione di tipo II = 5
- Produzione di tipo III = 25

N = numero di classe dell'insediamento, legato al volume scaricato e desunto dall'ultimo ruolo di tariffazione.

Q = parametro di qualità, desunto dall'ultima tariffazione:

- allineamento dei limiti di Tab. 3 – scarico in acque superficiali (riconosciuto) 0.1
- allineamento dei limiti di Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura 1.0

K = coefficiente di opportunità di norma = 1. Sulla base degli Atti d'ufficio e delle valutazioni tecniche sulla tipologia dei processi produttivi e di trattamento delle acque può assumere valori crescenti sino ad eguagliare (valore massimo) M.

M = numero di classe media dell'utenza = $\Sigma N_i / \Sigma_i$

La tabella di corrispondenza finale è la seguente:

CIE	I (Indice di Priorità)
< 1	1
1 ÷ 2.5	2
2.6 ÷ 5.0	3
5.1 ÷ 12.5	4
> 12.5	5

La frequenza degli autocontrolli in capo al titolare dell'autorizzazione allo scarico, salvo motivate eccezioni, è funzione dell'indice di priorità e della tipologia di impianto di depurazione delle acque reflue urbane in cui lo scarico è convogliato:

$$FREQUENZA (n^\circ \text{ controlli/anno}) = I * K(\text{Impianto})$$

dove **K(Impianto)** è un coefficiente che dipende dalla potenzialità in abitanti equivalenti dell'impianto che riceve lo scarico:

Potenzialità (Abitanti Equivalenti serviti dall'impianto)	COEFFICIENTE K
Maggiore di 50.000	0,20
Tra 10.000 e 50.000	0,30
Tra 2000 e 10.000	0,50
Inferiore a 2.000	0,80

La frequenza di autocontrollo nell'arco dell'autorizzazione può variare dal minimo di 1 solo autocontrollo nei 15 anni ad un massimo di 4 controlli/anno.

Di norma, salvo diverse e motivate valutazioni specifiche, gli scarichi di volume annuo inferiore a 1000 mc per produzioni di Tipo I (C=0,5) sono esentati dagli autocontrolli (ad eccezione dei nuovi autorizzati, per i quali si prescrive 1 autocontrollo nei primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione); per gli scarichi fra 1000 e 2000 mc/anno si prescrive un solo autocontrollo nei primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Negli altri casi **gli autocontrolli da effettuare vengono ripartiti negli anni di validità dell'autorizzazione allo scarico, arrotondando la frequenza** (n° controlli/anno) che potrà essere trimestrale (4), quadrimestrale (3), semestrale (2), annuale (1), ogni 3 anni (0,33) o 5 anni (0,20), **secondo i seguenti criteri:**

Frequenza (n° controlli/anno): 0,20 = 1 controllo/5 anni; < 0,8 = 1 controllo/3 anni; < 1,6 = 1 controllo/anno; < 2,5 = semestrale; < 3,6 = quadrimestrale; ≥ 3,6 = trimestrale.


TABELLA CODICI ISTAT

Range codici ISTAT da	a	Descrizione attività	Tipo di attività	Coeff "C"
0100	0202	AGRICOLTURA SILVICOLTURA	I	0,5
0500	0502	PESCA PISCICOLTURA	I	0,5
1000	1450	ATTIVITA' ESTRATTIVE	I	0,5
1500	1600	ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	I	0,5
1700	1830	INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	I	0,5
1900	1910	CONCERIE	III	25,0
1920	1930	CALZATURE ARTICOLI IN PELLE	I	0,5
2000	2052	INDUSTRIA DEL LEGNO	I	0,5
2100	2112	CARTIERE	III	25,0
2120	2125	ARTICOLI IN CARTA O CARTONE	I	0,5
2220	2225	STAMPA ARTI GRAFICHE POLIGRAFIA	II	5,0
2300	2330	COKERIE RAFFINERIE	III	25,0
2400	2470	INDUSTRIA CHIMICA	III	25,0
2510	2513	ARTICOLI IN GOMMA	II	5,0
2520	2524	ARTICOLI IN PLASTICA STAMPAGGIO	I	0,5
2600	2630	VETRO CERAMICA	II	5,0
2640	2640	LATERIZI	I	0,5
2650	2653	CEMENTO CALCE GESSO	II	5,0
2660	2666	ARTICOLI IN CEMENTO CALCESTRUZZO GESSO	I	0,5
2670	2670	TAGLIO E FINITURA DELLA PIETRA	I	0,5
2680	2682	ALTRI PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	II	5,0
2700	2710	PRODUZIONE DI LEGHE FERROSE	II	5,0
2720	2735	PRODOTTI IN LEGHE FERROSE	I	0,5
2740	2745	PRODUZIONE METALLI NON FERROSI E LEGHE	II	5,0
2750	2755	FONDERIE METALLI FERROSI E NON	II	5,0
2800	2840	METALLURGIA ARTICOLI IN METALLO	I	0,5
2850	2851	TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI METALLI	III	25,0
2860	2875	UTENSILERIA E PRODOTTI METALLICI	I	0,5
2900	2972	MECCANICHE NON AUTOMOBILISTICHE	I	0,5
3000	3230	MECCANICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	I	0,5
3300	3350	APPARECCHI MEDICALI OTTICI SCIENTIFICI	I	0,5
3400	3430	MECCANICHE AUTOMOBILISTICHE	II	5,0
3500	3550	FABBRICAZIONE ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	II	5,0
3600	3663	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	I	0,5
3700	3720	RECUPERO E PREP. PER IL RICICLAGGIO	II	5,0
4000	4100	GAS VAPORE ENERGIA	I	0,5
4500	4545	COSTRUZIONI	I	0,5
5050	5050	AUTOLAVAGGI	I	0,5
6000	6230	SERVIZI DI TRASPORTO	I	0,5
7310	7310	RICERCA E SVILUPPO TECNICO/SCIENTIFICO	I	0,5
8514	8514	SERVIZI SANITARI	I	0,5
9000	9000	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	III	25,0
9301	9301	LAVANDERIE TINTURA ARTICOLI TESSILI	I	0,5




Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.


MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA PARTE TERZA DEL D. LGS. 152/06

Denominazione insediamento _____

Indirizzo insediamento (sede operativa) _____

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata (1)		
		Produzione (Kg/anno) (1)	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)	SI/NO	Min (3) (Kg/giorno)	Max (3) (Kg/giorno)	Totale anno (Kg/anno)
					<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			

(1) da compilare in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in fognatura

(2) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(3) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico

NOTE:

Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data

Timbro e firma

LIMITI MASSIMI IN CONCENTRAZIONE PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SPECIFICHE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO

<i>Tabella 1</i> Limiti inderogabili (vedere nota) Parametri previsti dalla Tabella n. 5 dell'allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 152/06		
Parametro	u.m.	valore
1 Arsenico	mg/l	≤0.5
2 Cadmio	mg/l	≤0.02
3 Cromo totale	mg/l	≤4
4 Cromo VI	mg/l	≤0.20
5 Mercurio	mg/l	≤0.005
6 Nichel	mg/l	≤4
7 Piombo	mg/l	≤0.3
8 Rame	mg/l	≤0.4
9 Selenio	mg/l	≤0.03
10 Zinco	mg/l	≤1
11 Fenoli	mg/l	≤1
12 Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13 Solventi organici aromatici	mg/l	≤0.4
14 Solventi organici azotati	mg/l	≤0.2
15 Solventi clorurati	mg/l	≤2
16 Pesticidi fosforati	mg/l	≤0.10
17 Pesticidi clorurati	mg/l	≤0.05
18 Aldrin	mg/l	≤0.01
19 Dieldrin	mg/l	≤0.01
20 Endrin	mg/l	≤0.002
21 Isodrin	mg/l	≤0.002

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 2, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 2.

<i>Tabella 2</i> Scarichi derivanti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzioni alimentari		
Parametro	u.m.	valore
Solidi sospesi totali	mg/l	1000
COD	mg/l	2000
BOD ₅	mg/l	1600
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	200
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Fosforo totale come P	mg/l	20
Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl-	mg/l	4500

<i>Tabella 3</i> Scarichi derivanti da attività di autolavaggio, da attività connesse ai servizi di trasporto, da lavanderie e da laboratori odontotecnici		
Parametro	u.m.	valore
Solidi sospesi totali	mg/l	700
COD	mg/l	1000
BOD ₅	mg/l	800
Ferro come Fe	mg/l	300
Tensioattivi Totali	mg/l	20

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 133 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152

Alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle relative ordinanze-ingiunzioni delle medesime di cui all'articolo 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, provvede il Legale Rappresentante del Gestore del Servizio Idrico Integrato tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 di seguito illustrati.

Determinazione della sanzione

La sanzione amministrativa pecuniaria è calcolata con l'applicazione della seguente formula:

Indice della sanzione (I.S.) = $G \cdot VA \cdot VP$

Dove:

G= il coefficiente di gravità

VA= il coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato

VP= il coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato

Dall'indice della sanzione si passa all'importo della sanzione con la formula seguente:

Importo della sanzione = $9/4 \cdot I.M. \cdot \log_{10}(I.S.) + I.M.$

Dove

I.M. = importo minimo della sanzione

Per gli insediamenti con volume di scarico fino a 2000 mc, la prima violazione in un triennio è sanzionata con l'applicazione dell'importo minimo per la specifica violazione prevista dall'art. 133 del D. Lgs. 152/06.

“Nel caso all'atto del prelevamento venga dimostrato e motivato, che lo scarico campionato non è rappresentativo delle normali condizioni di scarico, ed inoltre che il superamento dei limiti allo scarico è dovuto a cause accidentali, il coefficiente di gravità viene posto uguale ad uno. Detta condizione viene di norma applicata in caso di prelevamento di campioni istantanei.”

Colui che con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo, ai sensi del comma 1, articolo 8, della legge 24/11/1981, n. 689.

A) Determinazione del Coefficiente di Gravità (G)

1) Nel caso di violazione di cui al comma 1, art. 133, D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, *Superamento dei limiti fissati dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dal Regolamento*, il coefficiente G è così determinato:

$$G = n \cdot \log_{1000}(V) \quad \text{con } n = \sum x_i / l_i$$

Dove x_i = valore dell'i-esimo parametro fuori limite ed l_i = limite corrispondente per il parametro i-esimo.

V = volume di scarico annuo dell'insediamento desunto dall'ultimo ruolo di tariffazione

2) Nel caso di violazione di cui al comma 3, art. 133, D. Lgs. 152/06, relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il coefficiente G è così determinato:

- 2.1. Mancanza o idoneità o inaccessibilità del pozzetto di ispezione: **G=3**;
- 2.2. Mancata manutenzione del pozzetto di ispezione: **G=1**;
- 2.3. Mancata comunicazione di variazioni relative alla rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo che comporti una variazione qualitativa dello scarico: **G=3**;
- 2.4. Mancata comunicazione di variazioni relative alla titolarità dell'insediamento: **G=2**;
- 2.5. Assenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, campionamenti e sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali: **G=3**;
- 2.6. Accertata modificazione delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico durante le operazioni di controllo: **G=5**;
- 2.7. Ostacolo alle operazioni di controllo delle condizioni; in atto o potenziali; pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc...). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento: **G=3**;
- 2.8. Mancata installazione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G=3**;
- 2.9. Mancata manutenzione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G=2**;
- 2.10. Omessa denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G=3**;
- 2.11. Ritardata denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G=1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G=2** per ritardi superiori;
- 2.12. Omessa denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G=3**;
- 2.13. Ritardata denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G=1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G=2** per ritardi superiori;
- 2.14. Inosservanza di prescrizioni tecniche inerenti la gestione degli impianti di pretrattamento delle acque reflue industriali: **G=3**;

2.15. Altre violazioni: il coefficiente di gravità è determinato fino ad un massimo di 5.

B) Determinazione del coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato, e delle conseguenze della violazione.

In base alle attività svolte dall'interessato per attenuare o accentuare le conseguenze della violazione, ed all'entità delle conseguenze provocate dalla violazione, si applica un coefficiente da 0,1 a 3"

C) Determinazione del Coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato (VP)

Nel caso che nei confronti del responsabile non sia stata applicata alcuna sanzione nel triennio precedente si applica il coefficiente 0,9.

Nel caso in cui nel triennio precedente siano state comminate sanzioni, il coefficiente è determinato con l'applicazione della formula:

$$2^{(m-1)}$$

dove m = al numero delle sanzioni comminate